



COMUNE DI ALTIDONA
PROVINCIA DI FERMO

Ufficio Municipale, 1 – 63824 ALTIDONA (FM) – Tel. 0734/936353 – Fax
0734/936418
C.F. 81000890442 – Partita I.V.A. 00356990440 – Sito web: www.altidona.net

Prot.n.0006996 del 25/09/2019

BANDO PER LA

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI

PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE anno 2019 (art. 11 L. 431/98
– art. 12 L.R. 36/05)

Il Responsabile Area Amministrativa

RENDE NOTO

Che possono presentare richiesta dei contributi integrativi a sostegno delle locazioni coloro i quali si trovano in possesso dei requisiti appresso specificati e secondo le modalità temporali e procedurali di seguito indicate.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengano un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, sostenuta nell'anno 2019, previsti dall'art. 11 della Legge 431/1998 come modificato dal D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni nella L. 23 maggio 2014 n. 80, nonché dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288/2009 e Delibera di Giunta Comunale n.102/2019.

Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO GENERALE EX LEGE 431/98

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

Soggettivi:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P (L.R. 36/2005 e ss.mm. e.i.i.);
- b) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Oggettivi:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità e se iscritto nelle liste di collocamento o se esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 40 D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286);
- b) avere o avere avuto la residenza nel Comune di Altidona nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- c) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
 - a) reddito del nucleo familiare, il cui valore ISEE, non sia superiore a:

- **FASCIA A:** Valore ISEE non superiore ad € 5.953,87 (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2019) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 30% per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- **FASCIA B:** Valore ISEE non superiore ad € 11.907,74 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali INPS per l'anno 2019) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 40% per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo monopersonale.

Se il contratto di locazione è intestato a più persone occorre produrre documentazione reddituale di tutte le persone conviventi nell'alloggio.

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo è redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello, disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali, sito in Largo Municipale, n.1 tel. 0734936353, e scaricabile dal sito www.comune.altidona.net.

Le domande possono essere presentate entro la scadenza perentoria del 25/10/2019.

La domanda deve essere presentata, **entro e non oltre il termine sopra indicato a pena d'esclusione**, secondo le seguenti modalità:

- consegna presso l'Ufficio Protocollo, sito in Largo Municipale, n.1 – Altidona (centro storico);
- spedizione con racc. A/R (farà fede il timbro postale di spedizione) al Comune di Altidona Servizi Sociali, Largo Municipale, n.1, 63824 Altidona(FM);

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona oppure da mancata comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:

- ISEE in corso di validità (anno 2019);
- codice fiscale del richiedente;
- contratto di locazione regolarmente registrato con gli estremi della registrazione;
- ricevute dell'avvenuto pagamento canone di locazione per l'anno 2019 o autodichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'avvenuta riscossione dei canoni 2019. **Le restanti ricevute dei pagamenti dei canoni dovranno essere prodotte e consegnate entro il 31 gennaio 2020;**

➤ nel caso in cui il pagamento dei canoni di locazione avvenga in contanti (quindi senza tracciabilità contabile), dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell'immobile (con relativo documento di identità) che attesti il pagamento del canone di locazione;

- per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, carta di soggiorno o

- permesso di soggiorno del richiedente;
- per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, la relativa certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
- eventuale sentenza di separazione legale;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- eventuale codice IBAN;
- autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati risultano pari a 0).

Il Comune procederà con successivo atto alla definizione delle graduatorie di cui trattasi, stabilendo altresì gli importi massimi concedibili ai singoli richiedenti.

Nel caso in cui il pagamento dei canoni di locazione avvenga in contanti (quindi senza tracciabilità contabile) è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del locatore (con allegata copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità) attestante il pagamento del canone. Nel caso in cui la domanda presentata sia incompleta al punto da non poter consentire la normale procedura d'istruttoria, la stessa verrà esclusa.

Art. 5 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Il contributo teorico erogabile viene calcolato tenendo conto dell'incidenza del canone annuo sul valore ISEE e la sua entità viene determinata direttamente dal software messo a disposizione via web della Regione Marche. In ogni caso tale entità non potrà mai superare, per la FASCIA A, la somma di 2.976,94 euro (pari cioè ad 1/ 2 dell'importo annuo dell'assegno sociale 2019) e, per la FASCIA B, la somma di 1.488,47 (pari cioè ad 1/ 4 dell'importo annuo dell'assegno sociale 2019). Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili, erogando il fondo assegnato dalla regione per il 50% in base alla percentuale di incidenza del canone sul valore ISEE e per il restante 50% in base al valore del contributo massimo concedibile, come dai valori determinati dal software. Al fine di evitare procedimenti che non comportino benefici apprezzabili ai richiedenti, non si darà corso all'erogazione del contributo qualora di importo inferiore alla soglia minima di € 60,00. L'eventuale somma inferiore a 60,00 euro non verrà erogata ma sarà distribuita, in ugual misura, tra le altre famiglie ammesse a beneficiare del contributo minimo previsto. **La collocazione in graduatoria, pertanto non comporta automaticamente diritto all'erogazione del contributo riconosciuto**, restando l'effettiva liquidazione dello stesso subordinata, in primis alla reale disponibilità delle risorse, in subordine all'entità minima erogabile nei confronti della singola famiglia beneficiaria e infine alla preventiva dimostrazione dell'effettivo pagamento del canone di locazione per tutto il periodo di riferimento.

Art. 6 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Verrà predisposta una graduatoria in base alla maggiore incidenza del canone annuo sull'ISEE.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione.

I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo.

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvede ad erogare il contributo agli eredi.

Art. 7 - NON CUMULABILITÀ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione (CAS).

Il richiedente precisa: l'importo richiesto o già percepito e la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente Bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalle vigenti normative in materia.

Si ricorda che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (art. 16 del TUIR; art. 10 comma 2 L. 431/998); in tal caso, l'eventuale contributo spettante sarà erogato al netto della predetta detrazione. Pertanto con la presentazione dell'istanza ai sensi del presente Bando, il richiedente si impegna a comunicare al Comune di residenza, l'eventuale detrazione di cui dovesse fruire a seguito della presentazione della denuncia dei redditi per l'anno di imposta 2019.

Art. 8 - VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge e comporteranno la perdita del beneficio. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune ha facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

L'ufficio si riserva di verificare, in fase di istruttoria, la regolarità del pagamento dell'imposta di registro o dell'opzione della cedolare secca.

Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Ilenia Murri, Responsabile dell'Area Amministrativa contattabile all'e-mail: servizi.sociali@altidona.net

Art. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Altidona; che i dati possono essere trattati dalla Regione Marche e dal personale dell'Area Amministrativa.

Per comunicazioni inerenti al trattamento e alla conservazione dei dati personali contattare l'e-mail servizi.sociali@altidona.net.

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Ilenia Murri